



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. da VINCI – G.R. CARLI - S. de SANDRINELLI"
Sede Centrale: 34131 TRIESTE - via Paolo Veronese, 3
tel.: 040 309 210 – 040 313 565 – 040 309 498

fax: 040 312 472
sito <http://www.davincits.it>
e-mail: davincidesandrinellits@yahoo.it – tsis001002@istruzione.it
C.F.: 80020660322

Trieste, settembre 2012

A tutti gli Allievi dell'Istituto e alle loro Famiglie
L O R O S E D I

OGGETTO: validità dell'anno scolastico – numero massimo ore di assenza.

Spett. Allievi / Gent. Genitori,

come Vi è noto, ormai da alcuni anni trova applicazione la disposizione sulla validità dell'anno scolastico che prevede che "... *per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*". La finalità della normativa è, ovviamente, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Nel prospetto che segue, abbiamo indicato il numero massimo di ore di assenza (e, per differenza, il numero minimo di ore di presenza):

ORE SETTIMANALI	ORE ANNUALI	MAX ORE ASSENZA	MIN ORE PRESENZA
32	1056	264	792

La normativa, tuttavia, prevede delle deroghe: infatti "*le istituzioni scolastiche possono stabilire, ..., motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*". È compito quindi del consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze, e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere ad una valutazione significativa in sede di scrutinio finale.

Nell'ultima riunione dei docenti in cui si è discusso di questo argomento, si è deciso che rientrano fra le assenze giustificate quelle dovute a:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Attività sportive e agonistiche di federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Partecipazioni ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali;
- Impedimenti per motivi familiari adeguatamente documentati;
- Degenze post operatorie documentate;
- Malattie croniche certificate;
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale;
- Partecipazione ad attività varie organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.);
- Partecipazione a percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- Adesione a confessioni religiose per cui il giorno di riposo non coincide con la domenica o altre festività religiose.

In ogni caso, Vi invitiamo a contattare il Coordinatore di classe per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito.

RingraziandoVi dell'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Teodoro GIUDICE)